

**REGOLAMENTO (CE) N. 567/2004 DEL CONSIGLIO**  
**del 22 marzo 2004**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

prevedere disposizioni particolari derogatorie per l'attuazione della misura «rispetto delle norme» nei nuovi Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) È pertanto necessario modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1257/1999,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

*Articolo 1*

vista la proposta della Commissione,

All'articolo 33 *terdecies* del regolamento (CE) n. 1257/1999, si inserisce il seguente paragrafo 2 *ter*:

visto il parere del Parlamento europeo,

«2 *ter* In deroga agli articoli 21 *bis*, 21 *ter* e 21 *quater*, possono essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del livello del sostegno annuo, i costi relativi agli investimenti necessari per consentire il rispetto di una norma stabilita dalla Comunità anteriormente alla data di adesione e vincolante per l'agricoltore a decorrere da tale data oppure a una data ulteriore. Questa possibilità è circoscritta ai primi tre anni del periodo di sostegno, entro i limiti di un massimale annuo di 25 000 EUR per azienda. Durante tale periodo d'investimento, la degressività prevista all'articolo 21 *quater* non si applica. Le perdite di guadagno ed i costi supplementari connessi al rispetto delle norme possono essere presi in considerazione unicamente dopo il periodo d'investimento.

considerando quanto segue:

Gli investimenti sostenuti a norma del primo comma non sono ammissibili al sostegno previsto al capo I.»

(1) Il capo V *bis* del titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) prevede una misura di sostegno per aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose di recente introdotte.

(2) In seguito all'adesione, gli agricoltori dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovenia e della Slovacchia debbono far fronte a un gran numero di nuove norme, basate sulla legislazione comunitaria, alle quali essi debbono conformarsi a decorrere dalla data di adesione oppure a una data ulteriore. Pare indispensabile destinare un sostegno alla copertura almeno parziale dei costi relativi agli investimenti necessari a garantire il rispetto delle norme. È dunque opportuno

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore dell'atto di adesione del 2003 <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.